

Regolamento del processo creditizio

Il presente regolamento disciplina il processo creditizio nelle fasi di:

- valutazione del merito creditizio dei richiedenti;
- concessione del credito;
- controllo andamentale dei crediti;
- classificazione dei crediti;
- gestione dei crediti anomali e revocati;
- determinazione delle previsioni di perdita.

Le procedure da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni operative. Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure sono disciplinate in un apposito regolamento.

1. *Valutazione del merito creditizio dei richiedenti l'intervento in garanzia*

1.1 *Richiesta di intervento in garanzia*

Le richieste di intervento in garanzia, formalmente presentate, devono evidenziare dati e informazioni utili per la valutazione del merito creditizio. Pertanto, occorre svolgere specifiche verifiche per accertare che le richieste, redatte sulla specifica modulistica in uso, siano:

- debitamente datate e sottoscritte da chi ha il potere di rappresentanza;
- complete di tutte le informazioni richieste e dei documenti ritenuti necessari in funzione del tipo di garanzia richiesta;
- complete di tutti gli allegati necessari anche in ragione del tipo di richiesta.

1.2 *Documentazione da fornire dalle persone giuridiche*

Alle richieste di intervento in garanzia presentate dalle persone giuridiche deve essere allegata la documentazione necessaria per l'esame della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché per l'esame delle caratteristiche operative dell'impresa, delle politiche di approvvigionamento, del sistema aziendale dell'impresa, della capacità del management, della fondatezza dei futuri programmi.

In particolare deve essere raccolta la seguente documentazione:

- a. ultimi due bilanci completi regolarmente approvati ed eventualmente una situazione contabile a data recente, nonché il budget/business plan ove funzionali alla valutazione del merito di credito e alla mitigazione dello stesso;

- b. atto costitutivo, statuto (ed eventuali atti modificativi), certificato iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA;
- c. documento di identificazione e codice fiscale del sottoscrittore;
- d. documento di identificazione dei soci (per le società di persone);
- e. elenco dei maggiori clienti e fornitori dell'impresa;
- f. moduli a corredo della richiesta previsti dalle disposizioni operative, completi di eventuali allegati richiesti in ordine al rispetto di specifiche normative (quali a titolo esemplificativo antiriciclaggio, privacy ecc...);
- g. eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento;
- h. informazioni relative alle previsioni di sviluppo formulate dall'impresa;
- i. ulteriore eventuale documentazione, anche mediante raccolta di informazioni dall'istituto di credito finanziatore, qualora ritenuta utile ai fini della valutazione (a titolo esemplificativo bilanci consolidati in caso di gruppi aziendali, ovvero bilancio o informazioni su società controllate/collegate).

1.3 Documentazione da fornire dalle ditte individuali

Alle richieste di intervento in garanzia presentate da ditte individuali deve essere allegata la documentazione necessaria per l'esame della situazione patrimoniale e reddituale delle stesse.

In particolare deve essere raccolta la seguente documentazione:

- a. ultima dichiarazione dei redditi disponibile e stampe analitiche di contabilità;
- b. certificato iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA,
- c. documento di identificazione e codice fiscale del titolare;
- d. elenco dei maggiori clienti e fornitori dell'impresa;
- e. moduli a corredo della richiesta previsti dalle disposizioni operative del Confidi, completi di eventuali allegati richiesti in ordine al rispetto di specifiche normative (quali a titolo esemplificativo antiriciclaggio, privacy ecc...);
- f. eventuale documentazione specifica in relazione alla tipologia del finanziamento;
- g. informazioni relative alle previsioni di sviluppo formulate dall'impresa;
- h. ulteriore eventuale documentazione, anche mediante raccolta di informazioni dall'istituto di credito finanziatore, qualora ritenuta utile ai fini della valutazione.

1.4 Acquisizione di informazioni di fonte interna e di fonte esterna

Per avviare l'istruttoria della richiesta di fido da parte del richiedente devono essere acquisite specifiche informazioni sia da fonte interna che esterna.

In particolare, occorre svolgere le seguenti attività:

- a. valutazione di informazioni dal registro delle imprese per accertare la situazione anagrafico-giuridica dei richiedenti fido;
- b. valutazione di informazioni provenienti dall'istituto finanziatore e da eventuali altre Istituzioni creditizie (per altri rapporti garantiti) in merito all'andamento dei rapporti facenti capo a richiedenti fido;
- c. acquisizione di informazioni per conoscere gli eventuali protesti o pregiudizievoli a carico dei richiedenti fido;
- d. acquisizione di informazioni dalla Centrale dei Rischi B.I. e/o da sistemi di informazioni creditizie privati;
- e. acquisizione di informazioni relative all'andamento tecnico di eventuali rapporti già in essere con il richiedente, nonché relative all'andamento tecnico della complessiva posizione del richiedente stesso (esito precedenti richieste);
- f. verifica dell'eventuale qualità di "esponente del Confidi".

1.5 Valutazione della controparte

L'analisi del profilo di rischio della controparte (e di eventuali garanti) a cura dell'Area Crediti, è finalizzata innanzitutto a valutare la capacità di rimborso, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite in fase istruttoria.

A tal fine dovranno essere considerati almeno i seguenti elementi:

- capacità di reddito, fabbisogni finanziari attuali e prospettici, situazione finanziaria e patrimoniale. Tali indicatori provengono dall'analisi di bilancio e dalla riclassificazione dei relativi dati con l'ausilio degli strumenti in uso presso il Confidi il cui utilizzo è oggetto di definizione nelle disposizioni operative cui si fa rimando;
- patrimonio del richiedente e di eventuali garanti;
- progetti di investimento e programmi futuri;
- andamento del settore economico d'appartenenza;
- coerenza dell'importo, della forma tecnica e della durata in correlazione alla capacità di rimborso del richiedente e alla destinazione del finanziamento;
- banca finanziatrice;
- elementi qualitativi sull'impresa e il profilo imprenditoriale.

Per la complessiva valutazione del merito creditizio, dovrà necessariamente essere valutata anche l'esposizione, diretta e/o indiretta degli obbligati, nei confronti del Confidi e del sistema considerando:

- l'esposizione verso il sistema bancario/finanziario (ad es. CR etc.);
- le informazioni presenti nel sistema informativo del Confidi (con riferimento a precedenti richieste);
- l'eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione.

Per l'analisi del merito creditizio deve essere utilizzato lo strumento di misurazione/classificazione del rischio adottato dal Confidi che costituisce elemento di fondamentale supporto nel processo di valutazione del merito creditizio (e della determinazione della commissione di garanzia da applicare) e deve trovare opportuna evidenza all'interno della relazione istruttoria nella pratica di fido.

Per quanto riguarda le modalità operative di utilizzo di detta procedura, come accennato, le stesse sono oggetto di definizione nelle disposizioni operative.

1.6 Valutazione delle eventuali garanzie

Le garanzie reali o personali ricevute (direttamente dal Confidi o dalla Banca finanziatrice) devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni esterne ed interne per, rispettivamente, il riconoscimento delle stesse nelle tecniche di mitigazione del rischio di credito (se raccolte direttamente dal Confidi) e per tutelare le ragioni del credito. In particolare, deve essere verificata la congruità e la validità delle garanzie reali offerte dagli stessi richiedenti e/o da terzi nonché l'affidabilità dei garanti stessi per quanto concerne le garanzie personali che assistono le richieste di fido. Ciò anche in relazione agli impegni già assunti singolarmente o in cointestazione verso il sistema.

In particolare, occorre svolgere le seguenti attività:

- a. valutazione dell'affidabilità dei garanti dei richiedenti fido;
 - b. verifica della congruità delle garanzie fornite dai garanti;
- nonché, nel caso di garanzie direttamente raccolte dal Confidi:
- c. verifica della rispondenza delle garanzie ricevute;
 - d. verifica che l'atto di conferimento della garanzia assicuri un diritto pieno e liberamente azionabile in giudizio per l'attivazione della garanzia stessa (non sono riconosciuti impegni di tipo morale o sociale);
 - e. verifica che siano stati realizzati tutti gli adempimenti richiesti per assicurare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della garanzia, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente;
 - f. verifica che il fornitore della garanzia non possa opporre, in base alla disciplina applicabile, eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della garanzia stessa;
 - g. verifica dell'adozione di specifiche misure organizzative per evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative deputate all'accertamento del requisito generale della certezza giuridica, eventualmente anche attraverso la standardizzazione dei contratti;
 - h. verifica della predisposizione di tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle garanzie acquisite a protezione del credito.

1.7 Predisposizione della relazione di fido

In fase conclusiva dell'istruttoria, i dati emersi dalle indagini effettuate vengono valutati e posti in relazione tra di loro, tenendo conto di ogni aspetto, al fine di redigere una relazione tecnica di sintesi contenente la

proposta e i pareri e riportando le condizioni essenziali per instaurare il rapporto e la sua successiva gestione.

L'Area Crediti, ultimata la verifica incrociata degli elementi di giudizio acquisiti (documenti, risultanze delle indagini interne ed esterne, analisi degli eventuali rapporti in essere, ecc.) procede alla redazione della relazione tecnico- illustrativa (relazione di fido) che deve contenere almeno:

- a. indicazione degli aspetti positivi e negativi emersi a seguito delle analisi svolte;
- b. illustrazione in maniera esauriente/esaustiva della richiesta di fido;
- c. giudizio in merito all'accoglimento o meno della richiesta.

Al fine di standardizzare l'esposizione delle analisi effettuate, gli elementi di valutazione devono essere formalizzati in una relazione di fido come definita nelle disposizioni operative.

2. Concessione del credito

La fase della concessione del credito (delibera in ordine al rilascio della garanzia) si sostanzia in:

- raccolta del parere tecnico, ove previsto, del competente Comitato Tecnico d'area in merito all'accoglimento o meno delle richieste. Le disposizioni operative definiscono settori e/o importi per cui è richiesto il parere dei Comitati tecnici d'area;
- delibera del competente organo interno;
- perfezionamento delle garanzie.

2.1 Raccolta del parere del Comitato Tecnico d'area

Le richieste di intervento in garanzia, relativamente alle imprese attive nei settori di seguito identificati, devono essere sottoposte al competente Comitato Tecnico d'area affinché lo stesso esprima il proprio parere tecnico qualitativo, con particolare riferimento a elementi di tipo settoriale, territoriale e sul profilo imprenditoriale dei richiedenti, anche tenuto conto degli elementi quantitativi e andamentali rappresentati all'area crediti.

Sono identificati i seguenti settori per cui è previsto il parere tecnico qualitativo dei Comitati tecnici d'area (rif. classificazione delle attività economiche – ATECO 2007):

a) senza un limite minimo d'importo di finanziamento:

- * B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;
- * C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE;
- * D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA;

- * E – FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO;
- * F – COSTRUZIONI;
- * J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, limitatamente ai seguenti codici di attività:
 - 62 – PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE;
 - 63 – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI.

b) per importi di finanziamento pari o superiori a 200.000 Euro:

- * G – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente ai seguenti codici di attività:
 - 45.31 – Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli;
 - 46 – COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI);
- * H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO.

Potranno in ogni caso essere sottoposte al parere dei Comitati su iniziativa dell'area crediti anche imprese che per settore di appartenenza e/o importo del finanziamento, non sia previsto il parere dei Comitati.

2.2 Delibera

La delibera è l'atto decisionale con cui l'organo competente (individuato secondo quanto disposto nei "*poteri delegati in materia creditizia*") accorda il fido proposto dall'organo proponente, oppure ne decide il non accoglimento.

I poteri delegati in materia creditizia specificano i limiti delle deleghe conferite.

... omissis ...

La delibera potrà essere:

- Approvato: con significato che la proposta risulta approvata con le eventuali modifiche decise dal deliberante; in questo caso, saranno apportate le variazioni richieste (alle forme tecniche, alla durata, alle garanzie, ecc.) prima di procedere alla stampa del Libro dei Fidi (nel quale risulterà quindi formalizzato quanto effettivamente deliberato);
- Rinviato: con significato che la proposta dovrà essere ritornata all'area crediti e ripresentata con i chiarimenti, le modifiche e le variazioni richieste (la pratica dovrà quindi ripercorrere l'iter istruttorio);

- Respinto: con significato che la proposta risulta respinta.

L'esito della delibera come le modifiche/integrazioni eventualmente richieste dovranno essere annotate in calce alla proposta.

Le delibere relative ad affidamenti diretti e indiretti a favore di esponenti aziendali rientrano nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e devono essere assunte con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato. La verbalizzazione deve avvenire in modo preciso e circostanziato con l'indicazione delle caratteristiche e della tipologia del credito concesso.

2.3 Perfezionamento delle garanzie

Il perfezionamento delle garanzie deve avvenire previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e riportati nella relazione di fido.

In particolare, occorre svolgere le seguenti attività:

- a. comunicazione al richiedente fido dell'accoglimento o meno della richiesta dallo stesso presentata;
- b. acquisizione della documentazione e delle garanzie eventualmente ancora mancanti (in caso di garanzie raccolte direttamente dal Confidi);
- c. stipula del contratto tenendo presente la tipologia del credito deliberato;
- d. inserimento della delibera di fido nel sistema informatico aziendale per rendere lo stesso operativo.

... *omissis* ...